



COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA
Piazza Italia 2 – 17017 Millesimo (SV)
Tel. 019 564007 - Fax 019 564368
www.comune@millesimo.it



Certificazione ANCI
Associazione
Nazionale
Comuni Italiani

ORDINANZA N.7/2020

Prot. 1180

CONDOTTA DEI CANI IN AREE PUBBLICHE, DIVIETO DI SPORCARE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, OBBLIGO DI PULIZIA DAGLI ESCREMENTI IN POSSESSO DELL'ATTREZZATURA IDONEA PER LA RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI; OBBLIGO DI TENERE IL CANE AL GUINZAGLIO

IL SINDACO

Premesso che:

- L'Amministrazione comunale vuole promuovere un corretto ed equilibrato rapporto tra uomo ed animali d'affezione presenti sul territorio comunale, nonché l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza, anche attraverso campagne intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta convivenza fra uomo e fauna urbana;
- Il suolo pubblico e ad uso pubblico (strade, marciapiedi, spazi ed accessi pubblici, muri estermi di civile abitazione, piazze, aiuole, giardini zone verdi monumenti ecc) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani viene frequentemente sporcato da deiezioni liquide o solide degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini ed in particolare delle fasce deboli più esposte quali bambini ed anziani;
- Il proprietario è sempre responsabile del benessere del controllo e della conduzione dell'animale;

Considerata la necessità di regolamentare la condotta dei cani in area pubblica e le problematiche ad essa connesse, con lo scopo di tenere in debita considerazione sia le esigenze dei possessori dei cani, sia quelle dei cittadini in generale, richiamando i cittadini al rispetto di alcune norme di condotta necessarie per una civile convivenza e volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene dei luoghi pubblici od aperti al pubblico e a garantire la civile convivenza tra cittadini e cani;

Tenuto conto che giungono sempre più numerose da parte di cittadini rimozioni e reclami per gli inconvenienti igienico-sanitario derivanti dalla presenza di deiezioni canine lungo i marciapiedi, le strade ed altri luoghi pubblici;

Preso atto che in molti casi i cani vengano lasciati liberi ed incustoditi dai proprietari o conduttori permettendo agli animali di girare liberamente per le strade e piazze comunali;

Dato atto che tali inconvenienti per loro natura, oltre a rappresentare un problema di aspetto estetico ed ambientale, possono configurare rischio potenziale sotto il profilo igienico-sanitario per la salute pubblica e per la sicurezza dei cittadini;

Ravvisata altresì la necessità, al fine di garantire la sicurezza delle persone e/o degli altri animali, che nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani siano sempre tenuti al guinzaglio;

Visti la Legge n. 689 del 24/01/1981, gli artt. 7 bis e 54 del D.Leg.vo n. 267/2000, l'art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale del 27/08/2004 "Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressività dei cani"

Visto il vigente regolamento per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana

Visto l'art. 672 del Codice Penale

Visa la legge 281/1991 (legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo)

Visti gli articoli 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali)

ORDINA

A tutti i proprietari, ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di attenersi scrupolosamente alle seguenti regole:

1. I cani non devono essere lasciati liberi di vagare in luoghi pubblici o aperti al pubblico nell'ambito del territorio comunale privi di guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 per evitare che

possano vagare liberamente senza controllo, e, qualora gli animali possano cagionare danni o disturbo o spavento, anche di idonea museruola, al fine di garantire la tutela della sicurezza ed incolumità delle persone e/o altri animali. Sono esclusi dalla presente disposizioni e cani impiegati dagli organi di polizia o di protezione civile, esclusivamente nell'espletamento delle loro mansioni e debitamente sotto il controllo diretto e costante del conduttore/operatore

2. Nel caso di cani posti a guardia di abitazioni, orti, giardini, ecc., devono essere adottate idonee misure di custodia atte ad evitare che l'animale possa uscire sulla pubblica via e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini;
3. Nell'ambito dell'intero territorio comunale i proprietari/conducenti dei cani dovranno adoperarsi per evitare all'animale di sporcare con deiezioni e/o liquami organici il suolo pubblico o di uso pubblico (strade, marciapiedi, spazi ed accessi pubblici, muri esterni di civile abitazione, piazze, aiuole, giardini zone verdi, monumenti ecc); in ogni caso dovranno provvedere immediatamente alla completa pulizia e all'asportazione delle deiezioni, compreso lo smaltimento, qualora l'animale imbrattasse gli spazi suddetti. Segnatamente le deiezioni solide raccolte dovranno essere depositate in idonei involucri chiusi ed a tenuta d'acqua in contenitori portarifiuti ubicati sul territorio oppure smaltiti al proprio domicilio con le modalità già in vigore per i rifiuti solidi urbani: esser non dovranno essere gettate nei tombini di raccolta acqua. A tal fine proprietari/conducenti dei cani dovranno essere sempre muniti di idonea attrezzatura (es. paletta e/o sacchetto monouso), da esibire a richiesta della Pubblica Autorità, con cui provvedere poi all'immediata rimozione delle deiezioni degli animali che hanno in custodia, qualora avessero a lordare spazi pubblici, nonché di bottigliette d'acqua per lavare immediatamente le minzioni o la sporcizia eventualmente conseguente alle deiezioni;
4. E' severamente vietato, lavare animali nelle fontane presenti in territorio comunali e di farli abbeverare direttamente dal rubinetto.

I non veridenti, che utilizzano cani da accompagnamento addestrati allo scopo, sono esonerati dal rispetto del presente provvedimento;

INFORMA

1. Che chiunque violerà le disposizioni della presente ordinanza, sarà punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 50,00 sia per la mancata rimozione delle deiezioni che per la mancanza dell'occorrente per rimuovere le stesse (sacchetto, paletta, pinza e similari e bottiglie d'acqua), sia per la mancata tenuta al guinzaglio dell'animale, nonché del ripristino dei luoghi, con le procedure di cui alla Legge 689/81 del 24/11/1981

DISPONE

L'affissione di copia della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e l'invio della presente ordinanza a:
Stazione dei Carabinieri di Millesimo;
Ufficio Polizia Municipale;
Servizio Veterinario della locale A.S.L.

Il presente provvedimento sarà, altresì reso noto a tutta la cittadinanza tramite affissione negli spazi di affissione pubblica riservata all'Amministrazione Comunale.

AVVISA

Che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei tempi previsti dalla Legge 1034 del 06/12/1971 e s.m.i. o al Presidente della Repubblica nei termini e modi stabiliti dal D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione);

Millesimo, 11 FEB 2020



IL SINDACO
Aldo PICALLI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<postacert errore="nessuno" tipo="avvenuta-consegna">
  - <intestazione>
    <mittente>protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it</mittente>
    <destinatari tipo="esterno">veterinaria.sv@asl2.liguria.it</destinatari>
    <destinatari tipo="certificato">dip.prevenzione@pec.asl2.liguria.it</destinatari>
    <risposte>protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it</risposte>
    <oggetto>[20200001180] Ordinanza n. 07.2020 del 11.02.2020 condotta cani</oggetto>
  </intestazione>
  - <dati>
    <gestore-emittente>Actalis S.p.A.</gestore-emittente>
    - <data zona="+0100">
      <giorno>12/02/2020</giorno>
      <ora>08:22:42</ora>
    </data>
    <identificativo>ope292.20200212082238.10791.153.1.84@pec.aruba.it</identificativo>
    <msgid><674418829251228464906@PROTOCOLLO1></msgid>
    <ricevuta tipo="completa"/>
    <consegna>dip.prevenzione@pec.asl2.liguria.it</consegna>
  </dati>
</postacert>

```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<postacert errore="nessuno" tipo="accettazione">
  - <intestazione>
    <mittente>protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it</mittente>
    <destinatari tipo="esterno">veterinaria.sv@asl2.liguria.it</destinatari>
    <destinatari tipo="certificato">dip.prevenzione@pec.asl2.liguria.it</destinatari>
    <risposte>protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it</risposte>
    <oggetto>[20200001180] Ordinanza n. 07.2020 del 11.02.2020 condotta cani</oggetto>
  </intestazione>
  - <dati>
    <gestore-emittente>ARUBA PEC S.p.A.</gestore-emittente>
    - <data zona="+0100">
      <giorno>12/02/2020</giorno>
      <ora>08:22:38</ora>
    </data>
    <identificativo>opec292.20200212082238.10791.153.1.84@pec.aruba.it</identificativo>
    <msgid><674418829251228464906@PROTOCOLLO1></msgid>
  </dati>
</postacert>
```